

Centro Nazionale di Coordinamento delle Maschere Italiane

1. STATUTO

1. Art. 1

2. Costituzione

È costituita, ai sensi della legge nazionale 383/2000 e della l.r.E.R.. 34/2002 e successive integrazioni e modificazioni, un'Associazione di Promozione Sociale denominata **Centro Nazionale di Coordinamento delle Maschere Italiane**.

L'Associazione “**Centro Nazionale di Coordinamento delle Maschere Italiane**”, voluta dalle Assemblee delle Maschere italiane, riunite a Parma il 25 maggio 2014 ed il 23 maggio 2015, su proposta della maschera Al Dsèvod, in occasione della manifestazione “Maschere Italiane a Parma”, e fissata con Atto Costitutivo firmato a Parma il 28 novembre 2015, più avanti sarà chiamata per brevità Associazione.

L'associazione opera nel territorio nazionale ed europeo

3.

4. Art. 2

5. sede

L'associazione ha sede legale in Parma Viale Vittoria n. 6, presso la sede della Famija Pramzana.

Il Consiglio Direttivo, con una sua delibera può trasferire la sede sociale nell'ambito della stessa città/provincia, nonché istituire sezioni staccate anche in altre località del territorio italiano ed europeo, autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 3

Durata

La durata dell'associazione è fissata in anni 20 e potrà essere rinnovata o sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4

Scopo

È associazione di volontariato di secondo livello, ovvero formata da Organizzazioni di Volontariato e/o da persone fisiche, senza fini di lucro, è apolitica, aconfessionale, si ispira ai principi di carattere solidaristico e democratico, perseguendo finalità di carattere culturale a favore degli associati e di terzi.

Ferma restando l'autonomia delle singole Associazioni, sia nell'organizzarsi che nel perseguire le rispettive finalità, l'Associazione **Centro Nazionale di Coordinamento delle Maschere Italiane** ha come scopo di:

- a. Sviluppare la conoscenza e la promozione, a livello nazionale ed europeo, delle maschere allegoriche italiane e delle manifestazioni ad esse connesse.
- b. Creazione registro storico delle Maschere Italiane
- c. Testimoniare il valore dei dialetti recuperando anche la memoria del passato per costruire il futuro
- d. Valorizzare il ruolo della maschera allegorica come sintesi espressiva del binomio "Tradizioni" e "Tipicità" delle comunità locali nella storia e nel territorio italiano
- e. Valorizzazione, a livello nazionale ed europeo, della tradizione delle maschere italiane sia sotto l'aspetto locale che nella storia nazionale
- f. Operare un costante coordinamento tra le realtà locali ed una sintesi conoscitiva nazionale creando un calendario nazionale annuale delle manifestazioni, promuovendo ricerche storiche, attivandosi come centro studi e di assistenza nel settore
- g. Diffondere la cultura delle maschere nel mondo giovanile e non
- h. ampliare la conoscenza della cultura delle maschere, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni
- i. allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, sulle maschere affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura storica ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale
- j. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente
- k. porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni delle maschere, un sollievo al proprio disagio.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

attività culturali: convegni, conferenze, concorsi, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti.

L'Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale e internazionale, mantenendo la propria autonomia. L'Associazione potrà, anche, procedere a convenzioni con Enti pubblici e

privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

6. Art. 5

7. Soci

Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento annuale delle quote di iscrizione e/o associative nei termini previsti dai regolamenti associativi.

Il numero dei soci è illimitato.

Categorie di soci:

a) Soci Fondatori:

sono i soci costituenti dell'Associazione, cioè i firmatari dell'Atto costitutivo.

b) Soci Ordinari:

sono soci ordinari tutte le maschere i Comitati/associazioni delle maschere italiane, regolarmente costituiti, residenti od operanti nel territorio Nazionale che condividono i fini ed accettano le norme contenute nel presente Statuto per i quali è stata autorizzata dal Consiglio Direttivo l'adesione all'Associazione. Hanno diritto di voto dopo che sono stati iscritti nel libro dei soci, ed hanno versato la quota sociale.

c) Persone fisiche e giuridiche:

possono essere soci tutte le persone fisiche (maggioenni) che per la loro capacità, attitudine e specializzazione possono partecipare attivamente alle attività dell'associazione per il raggiungimento dei fini sociali. Hanno diritto di voto dopo che sono stati iscritti nel libro dei soci ed hanno versato la quota sociale.

Possono essere soci le persone giuridiche, senza scopo di lucro, purché nel loro oggetto sociale si prevedano scopi uguali o simili a quelli previsti dall'art. 4 del presente statuto. Le persone giuridiche, versato la quota sociale, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali a mezzo della persona fisica del legale rappresentante.

d) Soci sostenitori

Sono soci sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche, i comitati, le associazioni che si impegnano a corrispondere un contributo significativo. I soci sostenitori possono partecipare all'attività dell'associazione; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

e) Soci Onorari

Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione. Vengono proposti dai soci, votati dal Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Art.6

Ammissione

La domanda di ammissione, nella quale si dichiara di accettare il presente Statuto e di condividere i principi ispiratori dell'associazione, dei regolamenti eventualmente adottati e le deliberazioni degli organi sociali deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo che, entro tre mesi dal ricevimento, delibera l'ammissione o non accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause d'incompatibilità indicate in detto articolo.

In caso di diniego, il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare la motivazione di detta negazione.

L'ammissione del socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

I soci saranno iscritti nell'apposito Libro Soci, tenuto in forma libera, anche informatica.

I soci hanno diritto a essere informati sulle attività e le iniziative della Associazione; a concorrere, attraverso proposte al Consiglio, all'elaborazione ed approvazione del programma di attività; ad intervenire alle Assemblee dei soci, votare il rendiconto ed esercitare le funzioni di elettorato attivo e passivo.

Art.7

Obblighi dei soci

Aderendo all'associazione i soci si obbligano:

- a) Ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali
- b) A partecipare all'attività dell'associazione per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente Statuto per la perdita della qualità di socio
- c) Ad accedere ai servizi prestati dall'associazione;
- d) A non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi dell'associazione
- e) a mantenere sempre un comportamento corretto sia nelle relazioni interne, con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione
- f) a versare la quota associativa annuale entro i termini previsti

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

8. Art. 8

9. Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso da comunicarsi con lettera raccomandata;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione;
- d) per mancato pagamento della quota associativa (art. 7)
- e) per morte;

Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che, a norma del presente Statuto, legittimano il recesso e a provvedere di conseguenza nell'interesse dell'associazione.

10. Art. 9

11. Recesso ed esclusione del Socio

Il recesso da socio può avvenire in qualunque momento. La comunicazione della volontà di recedere va fatta per iscritto alla Presidenza, ed ha effetto immediato se il socio recedente non ha obblighi in corso con lo stesso.

L' esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo quando un socio o un'Associazione socia contravviene agli obblighi stabiliti dallo statuto o dal regolamento. Avverso la delibera di esclusione, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il socio o l'Associazione esclusa potrà presentare proprie controdeduzioni chiedendo che sulla propria esclusione si pronunci l'Assemblea. I diritti di partecipazione alla Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

12.

13. Art. 10

14. Organi Sociali

Sono organi sociali:

- a. l' Assemblea dei Soci
- b. il Presidente
- c. il Consiglio Direttivo
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti
- e. il Collegio dei Proviviri

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, salva la corresponsione del rimborso per le spese, autorizzate precedentemente dall'Ufficio di presidenza (o in casi urgenti dal Presidente), effettivamente sostenute e documentate per l'incarico ricoperto.

15.

16. Art. 11

17. Assemblea

L' Assemblea è organo sovrano ed è composta dai soci che vi partecipano, ognuno con un proprio rappresentante, aventi tutti uguale rappresentatività e peso.

E' ammesso il voto per delega. Ogni socio in regola con il pagamento della quota, non potrà avere più di due deleghe.

L' Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca almeno una volta l'anno ed ogni qual volta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo con maggioranza qualificata. La convocazione della Assemblea può avvenire su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci, in tal caso il Presidente deve convocarla entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

L' Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria .

L' Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione in presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione - che potrà tenersi trascorsa almeno 24 ore dalla prima convocazione - qualunque sia il numero dei soci presenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto e/o in formato elettronico, con indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, inviato a ciascun socio almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

L' Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto palese; delibera con voto segreto per le questioni relative a persone o quando richiesto dalla maggioranza dei presenti.

L' Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti :

- a. approvare il rendiconto, verificato dall'accertamento di un commercialista
- b. approvare il programma annuale di attività predisposto dal C.D.
- c. determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri del Consiglio Direttivo
- d. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo

- e. eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei conti
- f. determinare le quote associative proposte dal C.D.
- g. discutere e decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L' Assemblea straordinaria delibera, con le modalità e le maggioranze di cui agli art. 24 e 25 del presente Statuto:

- a. sulle modifiche dello statuto,
- b. sullo scioglimento della Associazione.

18. Art. 12

19. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette membri fino ad un massimo di nove, eletti dall'assemblea

Ogni mandato ha la durata di anni 3 e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio è convocato dal Presidente che lo presiede. Si riunisce orientativamente almeno due volte all'anno ed ogni qual volta il Presidente o almeno 1/3 dei consiglieri lo richiedano.

Il Consiglio Direttivo, per adempiere alle sue funzioni, può avvalersi dell'opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Il Consiglio Direttivo :

- a. dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea
- b. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli demandati all'Assemblea
- c. propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento e degli organi sociali
- d. predispose il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea
- e. ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente
- f. redige, su proposta del tesoriere, il rendiconto e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea
- g. delibera sulle domande di adesione e sull'esclusione da socio
- h. elegge il Presidente tra i suoi membri.

Di ogni riunioni deve essere redatto verbale.

Art. 13

Ufficio di Presidenza

Il C.D. nomina al suo interno un Ufficio di Presidenza, per meglio collaborare con il Presidente, che sarà composto dal Presidente, dal Vice presidente vicario, dal Tesoriere e dal Segretario.

20. Art. 14

21. Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente la Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio segreto.

Nei casi di urgenza, sentito il parere dell'Ufficio di Presidenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, adottando i provvedimenti conseguenti sottoponendoli entro 30 giorni alla ratifica del Consiglio stesso; vigila e cura il funzionamento della Associazione; adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali.

Il Presidente, d'intesa con il Tesoriere, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito con compiti di ordinaria amministrazione dal Vice presidente vicario.

Il Presidente può delegare in via permanente o transitoria parte dei propri compiti al Vice presidente vicario o ad altri componenti il Consiglio Direttivo.

Il mandato del Presidente e del o dei Vice Presidenti coincide temporalmente con quello del Consiglio Direttivo.

Art. 15

Il Vice presidente

Nel Consiglio Direttivo può essere nominato uno o più vice presidenti.

Nel caso in cui ci siano più vice presidenti uno sarà nominato come Vice presidente vicario.

Il vice-presidente vicario sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 16

Il Segretario

Il segretario, viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del presidente e dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Può essere nominata una persona esterna al Consiglio, senza diritto di voto.

Art 17

Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

D'intesa con il presidente cura la gestione dei rapporti con gli istituti finanziari.

Può essere nominata una persona esterna al Consiglio, senza diritto di voto.

Art. 18

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto.

Art. 19

Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre persone, socie o non socie, elette in assemblea. Dura in carica tre anni rinnovabili

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso scritto, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 20

Comitati tecnici e scientifici

Il Comitato Direttivo può costituire, determinandone eventuale compenso, Comitati tecnici per elaborare ricerche e proposte progettuali per la valorizzazione della cultura delle maschere

La delibera di costituzione determina tempi e modalità operative di detti comitati.

Il Comitato Direttivo può istituire Comitati scientifici e/o tecnici, permanenti o temporanei, aventi funzioni di studio e di progettazione di attività associative da sviluppare anche di concerto con altre realtà, come ad esempio l'università. La delibera di costituzione determina gli ambiti di lavoro dei singoli comitati, i tempi di realizzazione, eventuale remunerazione e/o rimborso spese.

22.

23. Art . 21

24. Patrimonio

Il patrimonio della Associazione è costituito da :

- a) quote associative
- b) beni mobili e immobili di proprietà dello stesso
- c) erogazioni, lasciti, donazioni

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- contributi di organismi internazionali
- donazioni e lasciti testamentari
- rimborsi derivanti da convenzioni.

Art. 22

Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

25. Art. 23

26. Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Entro 15 giorni prima dell'approvazione, il rendiconto sarà depositato presso la sede sociale per essere consultato da ogni associato.

Le norme di compilazione del rendiconto sono demandate alle disposizioni di legge applicabili e, se adottato, al regolamento.

Entro il 30 aprile di ogni anno, o comunque entro sei mesi dalla fine dell'esercizio precedente, il Comitato Direttivo presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori dei Conti.

27. Art. 24

28. Modifiche allo Statuto

Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 dei soci. Le modifiche vengono approvate dall'Assemblea Straordinaria, validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

29. Art. 25

30. Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento viene deliberato dall'Assemblea Straordinaria, validamente costituita con il voto favorevole della maggioranza dei 3/4 dei soci in prima convocazione; in seconda convocazione con il voto di due terzi dei presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità benefiche e di utilità generale o ad altre A.P.S. con finalità analoghe o comunque per fini di utilità sociale.

31. Art. 26

32. Regolamento

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e per programmare le iniziative e la gestione, l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ha facoltà di approvare un apposito Regolamento.

33. Art. 27

34. Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e, per quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative in materia.